

# Le capitolazioni della terra di Rocchetta S. Antonio

di

*Pasquale di Cicco*

Nell'Archivio di Stato di Potenza si conserva un documento inedito di notevole interesse per la storia di un comune rurale al tempo del vicereame napoletano.

Esso contiene i capitoli concessi nella seconda metà del XVI secolo a Rocchetta S. Antonio dal suo nuovo feudatario, Marino Caracciolo, duca di Atripalda<sup>1</sup>.

Come di solito avveniva nelle comunità feudali quando c'era un avvicendamento di signoria ed il dominio utile del territorio passava in altre mani, anche Rocchetta si preoccupò di ottenere, nel modo allora rituale della grazia, dal nuovo padrone il riconoscimento di diritti esercitati *ab antiquo*, consolidatisi per lunga consuetudine, e di fissare formalmente per iscritto vari ed importanti punti d'ordine amministrativo e giurisdizionale.

---

1 - I capitoli sono riportati in un registro ricoperto in pergamena, la cui collocazione nel fondo di appartenenza, l'archivio Doria Pamphili, è provvisoria (inv. A/600), essendo il fondo in corso di riordinamento.

Questo registro consta di una prima parte membranacea (i capitoli vi occupano le carte 2r - 15r, ma la carta 14 manca) e di una seconda cartacea, con diversi documenti dei secoli XVII e XVIII, anch'essi riguardanti Rocchetta; sul suo dorso si legge "Capitolazioni e privilegi di Rocchetta", sulla copertina "1752. Antonio di Mattia cancelliere" ed una curiosa *probatio calami* ("Illustrissimo Signore. Sono di Quarata ecc."). Si trova inserito fra le carte della lite insorta nel 1808 presso la Commissione feudale tra il comune ed il suo ultimo feudatario, il principe Giovanni Andrea V Doria, signore dello Stato di Melfi, del quale la terra di Rocchetta era entrata a far parte nel 1609.

Su Marino Caracciolo, che nel 1589 diverrà principe di Avellino, morto il 21 aprile 1591, cfr. B. CANDIDA GONZAGA, *Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia*, III, Napoli, 1876, p. 61; G. CECI, *I feudatari napoletani alla fine del secolo XVI*, in ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE, a. XXIV, (1899), p. 124; V. SPRETI, *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, II, Milano, 1929, p. 303.

I primi capitoli (“Privilegi, concessioni, immunità et gratie qual si dimandano concedendosi per l’illustrissimo signor duca di Atripalda et padrone della Rocchetta alla università et homini di detta terra”), in numero di 40, portano la data del 11 dicembre 1577 e sono posteriori solo di qualche mese all’atto con cui venne a perfezionarsi la nuova infeudazione<sup>2</sup>. Ad essi, su richiesta dei rappresentanti dell’università, il sindaco e i quattro eletti, si aggiunsero il 2 gennaio 1581 altri sette capitoli, riguardanti, come i primi, questioni varie d’ambito comunale<sup>3</sup>.

Con queste capitolarizzazioni, che nel documento si succedono in maniera non sistematica e che sostanzialmente costituiscono un accordo bilaterale vero e proprio tra soggetti diversi e dagli interessi spesso contrastanti, riceverono definizione i rapporti tra il feudatario, l’università ed i cittadini in materia di usi civici ed in diversi altri rilevanti settori di vita comunale, su basi destinate a durare sino all’eversione della feudalità.

Di Rocchetta S. Antonio nel Cinquecento non si sa molto per carenza di fonti<sup>4</sup>.

Qualcosa si ricava da un documento spagnolo, del tempo successivo a quello in cui, per volere dell’imperatore Carlo V, Francesco de Rupt (*moissur de Bauri*) subentrò nel possesso dei feudi a Ladislao d’Aquino (*marques de Quarata*), giudicato reo di fellonia per aver parteggiato per

---

2 - La terra di Rocchetta, in demanio dal 1564, fu venduta al Caracciolo per il prezzo di 45631 ducati, con atti rogati dai notai napoletani Marco Andrea Scoppa (9 agosto 1576) e Tommaso Agnello Ferretta (2 agosto 1577). Cfr. E. RICCA, *Istoria de’ feudi del Regno delle Due Sicilie di qua del Faro*, IV, Napoli, 1862, p. 70; G. GENTILE, *Cronistoria di Rocchetta S. Antonio*, Melfi, 1888, p. 132.

3 - Dopo i capitoli di Marino Caracciolo, il registro riporta, alle carte 13v e 15r, quelli concessi a Rocchetta il 13 maggio 1591 dal figlio primogenito Camillo. Mancando la carta 14, il loro testo è incompleto (per la parte superstite, v. Appendice).

Su Camillo Caracciolo, secondo principe di Avellino, valoroso uomo d’armi e gran mecenate, v. B. CANDIDA GONZAGA, op. cit., p. 62; V. SPRETI, op. cit., p. 303.

4 - Risalgono solo alla prima metà dell’Ottocento i più antichi atti dell’archivio storico di Rocchetta, ora in deposito nell’Archivio di Stato di Foggia, a seguito del terremoto del novembre 1980 (buste 630, fasc. 2391, anni 1847-1973). Pare utile segnalare che nell’Archivio di Stato di Napoli si conserva il conto dell’università rocchettana dell’anno 1648-1649 (v. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia Camera della Sommaria, I conti delle università (1524-1807)*. Inventario a cura di Dora Musto, Roma 1969, p. 120, (*Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, LXVI).

i francesi nella guerra contro gli spagnuoli ed escluso dall'indulto concesso nel 1530<sup>5</sup>, nel quale a proposito della *tierra de la Roqueta* si legge:

“Esta tierra tene el dicho mossiur de Bauri; tiene toda iurisdiction y buenos terminos; es tierra fertil de todas cosas y tiene CXXXIII fuegos segun el catasto; tiene mas un buen castillo eri la tierra y tiene tres dehasas del baron buenas y es tierra de todas buenas qualidades y la meior deste stado; tiene iunto a este tierra un feudo dito de Santo Stefano, que es del monasterio de la Trinidad de la Cava, concedido al marques en emphiteosim perpetuo y censo de CCL ducados el año.

Vale d'entrada cad'año al baron esta tierra con el dicho feudo de fertil a infertil mil nuevecientos quatro ducados, II tarines, V granos; y, quitados los CCL ducados del censo del feudo, restarian al baron MDCLIII ducados, II tarines, V granos.

Valeria a vender por sus buenas qualidades treynta mil ducados de oro”<sup>6</sup>.

Fa parte del Principato Ultra e, come quasi tutti i centri abitati di questa e delle altre province del regno<sup>7</sup>, è terra feudale e da secoli, avendo già conosciuta una lunga successione di signorie, intervallate da periodi in cui è stata in demanio<sup>8</sup>.

Nel solo Cinquecento difatti, prima del duca di Atripalda, è stata già possesso di diversi feudatari, i menzionati d'Aquino (1501-1528) e de Rupt (1532-1540) e i de Cardines (Francina Villaut e la figlia Caterina, 1541-1563).

Secondo la numerazione del 1561 è abitata da 271 fuochi (circa 1000 persone), che divengono 324 in quella del 1595, ed alcuni di essi sono albanesi<sup>9</sup>.

---

5 - E. RICCA, op. cit., p. 69; G. GENTILE, op. cit., pp. 127-128.

6 - N. CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani nella prima metà del Cinquecento*, in ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE, n.s., a. XV (1929), p. 79.

7 - Nel 1579, su 1619 comunità del regno, solo 53 appartenevano alla R. Corte (L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, Napoli, 1859, p. 186).

Per la situazione del Principato Ultra, dove alla metà del secolo XVI a 79 feudatari appartengono 140 terre, v. M. BENAITEAU, *La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i reperi: il Principato Ultra (1550-1806)*, in SOCIETA' E STORIA, a. III, (1980), n. 9, pp. 563-564.

8 - E. RICCA, op. cit., pp. 72-73; G. GENTILE, op. cit., pp. 151-153.

9 - L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, VIII, Napoli, 1804, p. 58.

La popolazione, quasi tutta di contadini, fin dai primi decenni del secolo è stata incrementata da coloro che un tempo vivevano nei due casali sorti intorno ai monasteri benedettini di Santa Maria di Giuncarico e di Santo Stefano, ormai in pieno abbandono<sup>10</sup>.

Poche famiglie vi formano la borghesia agraria (Mancino, Americo, Santoro, Garruto, Vitagliano, D'Agostino, Scapicchio, Fininno, Magaldi, Di Mattia) ed i loro membri occupano le maggiori cariche cittadine ed importanti posizioni nel clero<sup>11</sup>.

Nell'organizzazione amministrativa e giurisdizionale la terra di Rocchetta dipende dalla R. Udienza di Montefusco, all'epoca capoluogo di Principato Ultra, in quella ecclesiastica dalla diocesi di Lacedonia, città dalla quale dista solo poche miglia e con cui, sino al principio del secolo, ha avuto in comune le vicende feudali<sup>12</sup>.

Comprando Rocchetta, Marino Caracciolo acquisiva l'intero demanio feudale e vari diritti fiscali e giurisdizionali. Formavano questo demanio alcuni corpi territoriali aperti (Serralonga e Serramezzana) ed alcune difese (Montalvaro o Montalbano, Difesa grande e Buglia), su cui i rocchettani vantavano *ab immemorabili tempore* diritti di usi civici<sup>13</sup>. Dati particolari sui vari fondi demaniali possono desumersi da una relazione del notaio Vincenzo Dell'Abate, presentata nel 1810 a Vito Montieri, agente 14 divisore dei demani comunali<sup>14</sup>.

---

Per i fuochi albanesi, schiavoni e greci in Principato Ultra e nelle altre province del regno, cfr. N. F. FARAGLIA, *Bilancio del reame di Napoli degli anni 1591 e 1592*, in ARCHIVIO STORICO DELLE PROVINCE NAPOLETANE, a. I, (1876), pp. 227-229; v. anche G. CONIGLIO, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, 1951, p. 156.

10 - G. G. LIBERTAZZI, *La diocesi di Lacedonia nell'età moderna*, Venosa, 1986, p. 3, in nota; e sui due monasteri, v. in particolare G. VITOLO, *Insedimenti cavensi in Puglia*, Galatina, 1984, pp. 61-72; DOCUMENTI *cavensi per la storia di Rocchetta S. Antonio* a cura di Carmine Carlone. Introduzione di Giovanni Vitolo. Altavilla Silentina, 1987, oltre a G. GENTILE, op. cit., pp. 69-86.

11 - G.G. LIBERTAZZI, op. cit., pp. 14 e 91.

12 - Id., op. cit., p. 7.

13 - Come spesso è dato di riscontrare nei feudi (cfr. G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, 1943, pp. 234-236), a Rocchetta, con il feudale, esisteva anche un demanio universale o del comune, costituito dai fondi Pascone, Bosco e Mezzana.

14 - G. GENTILE, Op. Cit., Pp. 174-179. Il Dell'Abate era stato nominato arbitro per conto del comune nella fase di attuazione delle pronunzie della Commissione feudale.

Il demanio Serralonga e Serramezzana, confinante con i territori di Lacedonia, con terreni privati e con la Mezzana dell'università, aveva un'estensione di moggia 1072 circa. I cittadini vi potevano erbare, acquare e pernottare. Vi potevano altresì seminare grano, orzo, avena, fave, ma in questo caso erano tenuti a corrispondere al barone il terraggio nella misura della mezza semenza, cioè mezzo tomolo del genere seminato per ogni tomolo di terreno seminato<sup>15</sup>.

Confermando l'antica consuetudine, le capitolazioni del 1577 stabilirono (cap. 9) che i terreni seminati venissero solamente apprezzati - il sistema dell'apprezzo era più vantaggioso per il colono - e non misurati o, come si diceva, compassati.

Dall'obbligo della corresponsione del terraggio rimanevano esenti coloro che seminavano piante primaverili o semi marzotici (ceci, cicerchie e altri legumi) (cap. 10), nonché coloro che entro maggio, prevedendo un cattivo raccolto e volendo evitare ulteriori spese, avessero fatto rinuncia presso l'erario del duca al terreno seminato (cap. 34), il cui frutto allora spettava al duca stesso<sup>16</sup>.

La difesa Montalvaro, delimitata dal vallone di Canneto, dal fiume Calaggio e da terreni privati, era in parte coltivabile (moggia 420), in parte incolta e frattosa, e quindi adatta al pascolo (moggia 160). In essa i cittadini potevano legnare, impiantare carbonaie e "carcare" (fornaci per cuocere la calce) e, dopo il raccolto o in tutto l'anno nei luoghi non seminati, estirpare rametti di piante erbacee. Poiché in quel tempo una maggiore estensione della difesa era stata dissodata e addetta alla coltura, con conseguente riduzione del quantitativo di legna che i cittadini potevano prelevarvi, l'università ottenne in cambio dal Caracciolo che il legnatice potesse esercitarsi anche nella contrada Costaforte, di tomola 410 circa, dell'altra difesa ducale detta Difesa grande (cap. 7).

E successivamente, nel 1581, indusse lo stesso ad ordinare al capitano, suo maggiore rappresentante nel feudo e capo della corte ducale, di agire con procedura sommaria contro coloro che, avendo provocato un incendio

---

15 - Nella vicina Candela, sino al raccolto del 1556, dal principe Doria venne esatta l'intera semenza, con misura a colmo. Cfr. S. ZOTTA, *Momenti e problemi di una crisi agraria in uno "stato" feudale napoletano* (1585-1615), in MELANGES DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, t. 90, 1978, n. 2, p. 730.

16 - S. ZOTTA, op. cit., p. 731.

nella parte boscosa di Montalvaro e così danneggiato l'università nel suo diritto di legnatico, dovevano pagare la pena prevista (cap. 44).

La Difesa grande aveva per confini il Bosco dell'università, il fiume Calaggio, la strada dello Spineto ed il ponte di Candela<sup>17</sup>.

Era per due terzi coltivabile (moggia 825), per un terzo alberata (moggia 410); sulla porzione alberata i cittadini esercitavano il diritto di ghiandatico (raccolta delle ghiande, utili per il nutrimento dei maiali); sulla coltivabile, ed in particolare nelle zone con cespugli e fratte, dal 1577 in poi poterono legnare e cuocere calce.

La difesa Buglia, tra il fiume Ofanto, il vallone Serrone, i terreni di Onorato e la via ponte di San Venere, era in gran parte coltivabile (moggia 711), in piccola parte, essendo di natura frattosa, destinata al pascolo (moggia 60).

Sulla prima, dopo la mietitura, i cittadini potevano cavare ciocche; sulla seconda, legnare e cuocere calce<sup>18</sup>.

Con le capitolazioni del 1577 (cap. 8) si ribadiva anche che un altro fondo di proprietà della corte ducale, il Moniteto, continuasse ad offrire sostentamento ai buoi dei cittadini, permanendo il divieto di tagliarvi legna per "carcare" o di piantarvi vigne<sup>19</sup>.

---

17 - Tra Montalvaro e Difesa grande era la tenuta comunale Bosco. Da ciò il notaio Dell'Abate, scrivendo nel 1808 alla Commissione feudale, traeva argomento per sostenere che un tempo tutti e tre i fondi erano appartenuti all'università e che poi l'ex barone aveva usurpato i primi due (G. GENTILE, Op. Cit., P. 163).

18 - Dopo l'abolizione della feudalità, la Commissione feudale, decidendo sugli ultimi "capi di gravezze" presentati da Rocchetta contro l'ex barone, il 22 marzo 1810 dichiarò difese secondo lo stato dell'attuale possesso Montalvaro, Difesa grande e Buglia e dichiarò invece Serralonga un demanio aperto, soggetto ai pieni usi civici.

E il 21 giugno dello stesso anno il consigliere di Stato Paolo Giampaolo, commissario del re per la divisione dei demani dei due Principati, stabilì che il demanio di Serralonga e Serramezzana restasse di proprietà assoluta del comune, e le difese Montalvaro, Difesa grande e Buglia di proprietà assoluta dell'ex barone.

Contro l'ordinanza di Giampaolo nel 1817 il comune presentò ricorso al Consiglio d'Intendenza del Principato Ultra, dando inizio ad un'annosa vertenza, conclusasi sfavorevolmente per Rocchetta (Cfr. BOLLETTINO FEUDALE, 1810, pp. 935-939; G. GENTILE, op. cit., pp. 180-212; v. anche G. D'URSO, *La questione secolare degli usi civici a Rocchetta S. Antonio. Come i Piccolo usurparono le difese di Buglia e Montalvaro*, a cura di Antonio Blasotta, Foggia, 1993 (ristampa di due memorandum del 1915, Avellino, tip. G. Ferrara).

19 - Il Moniteto, informa il Gentile, misurava tomola 36 (ha. 15.13), op. cit., p. 298.

I diritti feudali spettanti al Caracciolo in forza dell'acquisto della terra erano diversi, ma non comprendevano prestazioni personali.

Come gli usi civici ed i terraggi, anch'essi rappresentavano questioni di grande interesse per l'università ed i cittadini e, pertanto, anch'essi nel 1577 divennero oggetto di accordi, precisati in appositi capitoli.

Il diritto della piazza (plateatico) gravava sulle merci immesse o portate fuori dal territorio di Rocchetta: il capitolo 4 ne confermò l'esenzione a favore dei cittadini di alcuni luoghi vicini (Candela, Monteverde, Montefusco e Monteforte), condizionandola con la reciprocità del trattamento per i rocchettani, ed il capitolo 5 estese la franchigia a qualunque forestiero che avesse fatto "negotio" il sabato, purchè entro lo stesso giorno avesse portato fuori da Rocchetta e dal suo tenimento la "facenda ch'haverà fatta"<sup>20</sup>.

Il diritto della bagliva, parecchio redditizio, riguardava gli animali bovini ed ovini in transito nel territorio, e dava origine anche ad un'attività di polizia rurale, svolta dai baglivi, mirante alla prevenzione ed alla punizione di fatti lesivi della proprietà.

E' noto che le norme del tempo relative ai "danni dati", cioè ai danneggiamenti che gli animali al pascolo arrecavano alle colture delle campagne, operavano una netta distinzione fra il danno e le pene, l'uno comportante il risarcimento del danneggiato, le altre comportanti multe a vantaggio del titolare della bagliva, che poteva essere il barone o l'università<sup>21</sup>. I "privilegi" di Rocchetta (capp. 16, 17, 18) precisano le pene che possono imporsi dai baglivi quando animali dei cittadini entrano nelle difese feudali e stabiliscono che esse siano uguali a quelle comminate per gli animali sorpresi nella spiga della corte ducale<sup>22</sup> o nei seminati privati.

E, volendo impedire gli abusi, facili a verificarsi, da parte dei baglivi, chiariscono in che modo diviene ammissibile il riconoscimento del danno procurato ai seminati: diversamente dal padrone del campo danneggiato, i baglivi, anche se hanno sequestrato gli animali dannificanti, da soli non

---

20 - La franchigia era alquanto ristretta: in quasi tutte le università vigeva la piazza libera dal mezzogiorno del sabato a tutta la domenica. Cfr. G. RACIOPPI, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napolitano*, in ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE, a. VI, (1881), p. 513.

21 - G. RACIOPPI, *op. cit.*, p. 508.

22 - Si tratta della spiga lasciata sul terreno, dopo la falciatura delle messi, che con le ristoppie si destinava al pascolo dei buoi aratori. Metà della spiga demaniale spettava all'università (v. cap. 2).

fanno fede e c'è bisogno di un testimone approvato dal sindaco e dagli eletti.

Stabiliscono inoltre che sia assoggettato al solo pagamento del danno e non anche alle pene il padrone degli animali sorpresi nei seminati prossimi alle difese ducali o a quelle universali (Pascone, Mezzana, Bosco) oppure alle fontane pubbliche o anche alle aie vicine alle difese ed alle fontane.

Anche il capitolo 33 si riferisce ai danni che gli animali possono provocare alle cose altrui e conferma l'antica consuetudine che permette al padrone del terreno di ammazzare il maiale sorpreso a "dannificare dentro a vigne, quando è l'uva, dentro ad hortora, quando nge sono fogliame et altre piantime et alli seminati etiam de legume quando incominciano ad empire et a pigliare frutto" oppure "all'aire, e dentro la terra per le case ad grano, orgio, farina et altre cose, con l'obbligo di "quello ammazzato portarne lo presutto con la coda al magnifico ufficiale, la testa al iodice seu catapano et il restante volendolo lo patrone del puorco se lo possa pigliare cum hoc che paghi lo danno se troverà fatto, altramente sia di chi haverà ricevuto lo danno".

Nel 1581 si farà necessario ribadire che tutta la materia dei "danni dati" compete solo ai baglivi, con esclusione di qualsiasi ingerenza del capitano (cap. 47).

Altro diritto del feudatario è quello di aprire propri forni. Nel 1577 il forno ducale è però ancora in via di costruzione, mentre è già funzionante un forno dell'università, dalla stessa dato in fitto per 300 ducati annui.

In vista di tale situazione e nel timore che l'apertura del forno ducale pregiudichi la detta entrata, l'università chiede ed ottiene dal duca la concessione in censo perpetuo del forno in costruzione e, per quanto in condizioni finanziarie poco floride<sup>23</sup>, si impegna a corrispondere ben 100 ducati ogni anno (cap. 40).

Inoltre, obbligandosi a pagare altri 90 ducati annui, in rate quadrimestrali, ottiene dal duca i diritti giurisdizionali della zecca, pesi e misure (sorveglianza sui pesi e misure per evitare frodi) e della portolania (vigi-

---

23 - In quel tempo Rocchetta, già solo per fronteggiare i pagamenti fiscali, era costretta a chiedere al magnifico Ascanio Palumbo un prestito di 600 ducati all'8% ed il 10 febbraio 1577 aveva inviato a Napoli un'istanza per ottenere la necessaria autorizzazione (G.G. LIBERTAZZI, op. cit., P. 9).



lanza sulla nettezza urbana, l'occupazione di suolo pubblico, la sistemazione delle strade, anche campestri), con i relativi introiti (cap. 6).

Al duca, che come ogni feudatario ha il potere di nominare il giudice sia delle prime sia delle seconde cause (o di appello), compete anche il diritto di mastrodattia o tassa sugli atti rilasciati dal cancelliere o segretario della corte ducale e sui processi trattati nella stessa.

Con il medesimo capitolo 6 viene convenuto che il mastrodatti della corte ducale svolgerà le sue funzioni anche nelle questioni riguardanti la zecca, pesi e misure e la portolania ora di competenza dell'università e che nell'interesse di questa saranno applicate le tariffe previste dalla pandetta della corte (cap. 36).

Assieme a questi, diversi altri sono gli oggetti definiti con le capitolarioni del 1577 e del 1581, tutti rilevanti per la piccola comunità rocchettana.

Così, ad es., il generale indulto per "qualsivoglia eccesso et delitto commesso sin'al dì d'hoggi" (cap. 1), gli alloggiamenti militari (cap. 3)<sup>24</sup>, le spese per il capitano, il famiglio ed il cavallo (cap. 14), la nomina annuale del giudice per gli appelli avverso le sentenze della corte locale (cap. 15), il sindacato o controllo dell'opera svolta dai funzionari ducali, una volta cessati dalla carica (cap. 30), il pagamento della somma dovuta, a titolo di adiutorio, per il matrimonio della primogenita del duca, Lucrezia, sposata con Giovanni Battista della Tolfa, conte di Serino (cap. 35), l'impegno a provvedere alla riparazione della casa del capitano e del castello ed alla costruzione delle carceri (cap. 38), il recupero delle collette da coloro che, per sottrarsi al pagamento delle stesse, si erano fatti temporaneamente chierici (cap. 45).

I "privilegi" concessi dal Caracciolo conserveranno la loro validità nel rapporto feudale che successivamente la terra di Rocchetta avrà con la breve signoria di Innico del Tufo (1603-1608) e con il secolare dominio della famiglia Doria.

---

24 - Rocchetta, sino a tutto il Cinquecento, ebbe la possibilità di non fare l'esperienza della fornitura di alloggio, vitto ed altro alle truppe, "autentico flagello delle finanze comunali", pur non essendo mai stata dichiarata camera riservata. Diversa sorte invece le toccò nel secolo successivo (cfr. G.G. LBERTAZZI, pp. 13 e 51).

## TABULA

Privilegi, concessioni, immunità et gratie qual si dimandano concedernosi per l'illustrissimo signor duca d'Atripalda et padrone della Rocchetta alla università et homini de detta terra.

Sono videlicet

1. Imprimis se supplica Sua Signoria Illustrissima che conceda gratia et indulto generale ad tutti homini, et habitanti de detta terra della Rocchetta de qualsivoglia eccesso et delitto commesso sin'al dì d'hoggi avendo remissione della parte tra sei mesi, et che interim non sia molestato, consulto illustrissimo et excellentissimo dominio Prorege.  
*Placet reservatis criminibus blasphemiae, sodomiae, et resistentiae.*
2. Item si supplica S.S.I. como essa università et homini d'essa terra sono stati et sono patroni della metà della spica del demanio del territorio de detta terra incominciando dala via di scirocco che viene per essa terra et dopo passando per la via de gamba insino alla vigna d'Angelo de niello confinando con lo dragone verso la defesa grande, nella quale spica hanno pascolato, et pasculano l'animali de detta terra et in quella hanno fidato, et fidano animali frostieri da che s'incomincia ad mettere sino alli vinti cinque d'augusto, che cossì per l'advenire essa università et homini di detta terra siano patroni, et possano disporre di detta spica ad loro arbitrio et volontà.  
*Placet concedi spicam iuxta fines nominatos reservatis tamen defensis, et spica Curiae.*
3. Item se supplica S.S.I. che voglia far camera la terra della Rocchetta acciò non sia travagliata d'allogiamenti per l'advenire et mentre detta terra serrà in potestà, et dominio de S.S.I. et de suoi heredi et successori.  
*Nominabitur pro camera post nominationem terre Atripalde.*
4. Item se supplica S.S.I. ch'ab immemorabili tempore l'homini de Candela de Monteverde de Montefuscolo et di Monteforte sono stati franchi de piazza d'ogni negotio, et facenda, che cossì per l'advenire habbiano d'essere franchi, et detta franchitia, et immunità s'habbia d'osservare ali predetti, eo modo et forma ch'essi l'osservaranno per l'advenire ad essi supplicanti et non altrimenti.  
*Placet servare franchitiam supradictis locis nominatis, eo modo et forma pro ut illi de Rocchetta tractabuntur a supradictis locis nominatis.*
5. Item se supplica S.S.I. ch'ogni frostiere habbia da essere franco nella terra, et territorio della Rocchetta de piazza<sup>1</sup> d'ogni negotio, et facenda che facesse

---

1 - Aggiunto nell'interlinea, di mano aliena.

nel giorno del sabbato, pur che detto di de sabbato extraha da detta terra et territorio la facenda ch'haverà fatta.

*Placet.*

6. Item si supplica S.S.I. che la iurisdittione dela zecca, pesi, et misure e della mastroportulania in fare conciare le strate se conceda a detta università la quale nge habbia da deputare una persona che abbia da giustare pesi, et misure et fare conciare le strate et esigere le pene, et punire et casticare li delinquenti et transgressori con la debita commissione che si li farà per V.S.I. et che tutte le pene et emolumenti che se ne faranno debbiano essere de detta università et che dell'agravii se pretendessero in detto officio ne possa reconoscere lo magnifico iodice delle seconde cause et lo mastrodatti ordinario della Corte habbia da servire per mastrodatti nell'atti che s'havessero da fare in detta zecca et portulania et che l'università sia tenuta imperpetuum ogn'anno tertiatim pagare ad S.S.I. per dett'officii docati 90.

*Placet.*

7. Item se supplica S.S.I. come ab immemorabili tempore l'università et homini d'essa hanno havuto et hanno lo ius lignandi d'ogni sorte de legname per tutta la defesa de monte Albano che cossi non li sia dato fastidio per l'advenire et che havendose da dare ad cultivare parte de detta defesa de montalbano per lo che viene ad diminuirse lo ligname per questo se supplica S. S.I. si degni concedere gratia ad detta università et homini di posser andare et mandare ad lignare et fare legna in excambio de quello che se cultivarà nella costa forte della defesa grande dallo vallone delle cavotelle verso la terra de Candela.

*Placet concedi gratiam supradictam.*

8. Item se supplica S.S.I. come ab immemorabili tempore lo monetito territorio demaniale della Corte ha servito per sustentamento et riposo delli buovi et altri animali delli cittadini di detta terra et in quello non se nge ha possuto tagliare legname per carcare né se nge hanno possuto concedere ad fare vigne, che cossi s'habbia d'osservare per l'advenire.

*Placet.*

9. Item se supplica S.S.I. come ab immemorabili tempore li seminati sono stati fatti nel territorio de detta terra tanto del demanio, quanto di serra mezana tanto d'horgio, quanto de grano sono stati apprezzati per tre, o quattro homini da bene eletti, et deputati per lo sindaco, et eletti, qui pro temporibus sono stati et che mai sono stati compassati, che cossi per l'advenire non siano compassati ma solum apprezzati como per lo passato, verum sentendose aggravata alcuna delle parte dell'apprezzo fatto che tunc et eo casu se possa quello restuccio dove se pretenderà la differentia misurare et compassare et che per la mezza semente sono tenuti, se li possa levare un tumulo et quarto per versura alli seminati del demanio et doi tomola et mezzo de versura alli seminati de serra mezzana.

*Placet.*

10. Item se supplica S.S.I. ch'occorrendo sementarnosi ciciri, cicerchie et altre legume nelle maise in quell'anno che si fanno non siano tenuti essi citadini et habitanti pagare cosa alchuna de terraggio, tanto più per essemo frutti che si sementano nel mese di marzo.  
*Placet in leguminibus marzaticis tantum.*
11. Item se supplica S.S.I. come ab immemorabili tempore li citadini de detta terra patroni di territorii, mai sono stati astretti ad cultivare llo loro territorii, ma che l'hanno cultivati quando l'ha piaciuto et l'è stato commodo che così per l'advenire non siano costretti ad cultivarli ma che sia in loro arbitrio et volontà cultivarli.  
*Placet.*
12. Item si supplica S.S.I. come nel territorio della Rocchetta nge sono molti territorii, seu pezzi di territorii et possessioni quale sono state et sono franchi de terragii, quando se sementano, et de censo et altro pagamento che cossi per l'advenire habbiano d'essere franchi et immuni et che non possano esser astretti ad monstrare titoli de ditta immunità.  
*Placet dummodo nominentur territoria et ostendant titulum infra mensem.*
13. Item se supplica S.S.I. che non habbia da molestare persona alcuna de qualsivoglia possessione et edificio tenesse monstrare titolo né astrengerlo ad aumentare censo o reddito alcuno.  
*Placet.*
14. Item si supplica S.S.I. che l'universtà et homini d'essa non siano tenuti dare all'officiale et capitano altro che tre di le spese in principio de suo officio per esso, servitore et cavallo havendolo o quindici carlini ad elettione del sindaco et eletti et li misali, tovaglie et piatti per tutto l'anno o carlini quindici et some de paglia quindici o quindici carlini tutto ad elettione del sindaco et eletti.  
*Placet.*
15. Item se supplica S.S.I. ch'ogn'anno habbia da costituire l'iodice delle seconde cause in detta terra o in alcuna delle terre convicine ch'allo più alto sia distante cinque miglia da detta terra della Rocchetta et detto iodice habbia da dare plegiaria de stare a sindacato et che habbia ad stare ad sindacato.  
*Placet.*
16. Item si supplica S.S.I. como entrandonno bestiame in le defese de S.S.I. quando se guardano, o non guardano bovi, vacche, iomenti et altri animali deli citadini d'essa terra, o de dì o de notte, o che siano vendute o non vendute dette defese li baglivi non li possano levare de pena si non cinque grana per bestia grossa da dece a bascio et da dece in su non li possa levare se non tre carlini per morra et essendonno bestie minute li baglivi non li possano levare de pena se non un tornese per uno, como sono porci et pecore sino al numero di vinti, et da vinti in su non li possano levare se non un tari per morra, et cossi anchora s'intenda, quando incappassero alla spica della

Corte et cossi habbiano da pagare dette bestie incappando alli seminati et possessioni delli cittadini de detta terra, essendo però accusati dal patrone o standono in bannia, et che essi bagliivi non possano esigere pena si non a tanto che lo patrone non serrà satisfatto del danno, verum incappandonose dette bestie ad dannificare ut supra più di doie volte et ritrovandose lo guardiano dell'animali con essi animali sia tenuto pagare pena duplicata.

*Placet, verum si ultra bis, aut custos erit cum animalibus solvat duplicem penam.*

17.

Item si supplica S.S.I. che se degni concederli gratia sincome è stato sempre osservato che portano il patrone de seminati, o possessioni bestie intercette a detti seminati et possessioni alla terra, che detto patrone sia da credere apparendo il danno etiam senza testimonii et cosi portando il pigno, et che portandonolo li bagliivi non siano da credere in modo alcuno senza testimonio approbato dal sindaco et eletti etiam monstrando il danno et che lo bagliivo habbia da pagare detto testimonio, et che non sia da credere senza testimonio approbato ut supra secondo è stato sempre osservato.

Placet.

18.

Item si supplica S.S.I. ch'incappandono bestie nelli seminati che fossero vicini alle difese di S.S.I., o vero dell'università com'è pascone mezza et bosco, o vicini alle fontane publiche et fossero accusati dal patrone delli seminati per trenta passi duppii li patroni de detti animali non siano tenuti pagare pena alcuna solo ch'il danno, et che cossi ancora s'intenda allyre vicino dette difese et fontane secondo è stato osservato.

Placet.

19.

Item se supplica S.S.I. che s'alcuno citatino massaro macellasse alcuno bove, o vacca sua non li possa essere fatta carne sopra per vinti quattro hore et facendola alcuno sia tenuto pagare tutta quella carne si troverà non venduta al pezzo<sup>2</sup> e, vendutala a rotolo et questo s'intenda, o, che si vendesse ad pezza, o a rotolo, et che non sia tenuto pagare per detto bove o vacca cosa alcuna de scannaggio et cossi se macellassero bestie minute, come sono pecore puorci et capre morte, ma ammazzandole esso paga un rotolo per pezza et che lo frostieri habbia da pagare grana cinque per bestia grossa, etiam se le vendesse ad pezza et che per bestia minuta si se vende ad rotolo habia da pagare quanto se vende lo rotolo della carne, et si se vende ad quarto habbia da pagare un grano per bestia et che per la Corte de S.S.I. quando se troverà in la Rocchetta et per li malati se possa macellare carne di castrato.

Placet.

---

2 - Nel testo: prezzo.

20. Item se supplica S.S.I. che volendo alcuno cittadino fare case tanto dentro quanto de fuora et cossì volendo fare pagliara non abbia da pagare cosa alcuna alla corte, com'è stato solito.  
*Placet quoad domos tantum.*
21. Item si supplica S.S.I. che comandando il iurato alcuno d'essi cittadini et li ponesse la pena detto iurato non sia da credere da un tari in su senza testimoni, ma sia di credere da un tari in bascio, et che il detto iurato habbia da eligersi et deputarsi per essa università et non habbia da servire al magnifico capitano et ufficiale per garzone.  
*Placet, et de servitiis, teneatur pro serviffis Curiae tantum.*
22. Item se supplica S.S.I. che gli baglivi non possano astrengere frostieri che stanno ad patrone con li cittadini ad qualsivoglia exercitio ad fidarnose, ma che siano franchi et immuni da ogni fida et pagamento.  
*Servetur solitum.*
23. Item si supplica S.S.I. che tutti quelli forastieri che volessero stare per cittadini non possano essere astretti dalli baglivi ad fidarnosi et a pagare la fida ad essi baglivi pur che per tutto lo mese d'augusto detti frostieri lo declarando alli sindici et eletti che serranno et porteno fede como non sono notati in loro terre et diano plegiaria di non partirnosì da detta terra.  
*Placet.*
24. Item si supplica S.S.I. come la guardia del pascone del bosco et della mezana dell'università et della mità della spica è stata de ditta università che l'ha fatti guardare ad guardiani deputati per essa università overo l'ha dati alli baglivi o all'ufficiale et capitano ad elettione, et arbitrio de detta università, sindaco et eletti che cossì sempre s'habbia d'osservare et che da hoggi di si li dia potestà a detti guardiani deputandi de possono portare arme offensive et defensive, eccettuando però arme proibite et possano depignare tutti custodi d'animali che ritroveranno a fare danno et portare le bestiame intercette alla terra secondo è stato sempre osservato.  
*Placet.*
25. Item si supplica S.S.I. che quando li guardiani deputandi per la custodia de detti bosco pascone et mezana et mità de spica d'essa università interceptessero animali in dette defese et spica, che la pena s'habbia da dividere tra detta università et li baglivi dedutte però et defalcare tutte le spese che fossero state fatte, et cossì quando detta custodia per detta università se desse a detti baglivi, però che stia ad arbitrio d'essa università sindaco et eletti de darla, et levarla quando li piace secondo è stato sempre osservato.  
*Placet.*
26. Item si supplica S.S.I. ch'ogni cittadino di detta terra chi volerà far fieno in lo demanio di detta terra lo possa fare et che dalla mità de febraro lo possa signare o collo arato o con le cannuzze et che da nesciuno possa essere scommesso pur che non se passe b numero de cinque tomola per ciasche-

duno et che quello che signarrà per fare detto fieno sia tenuto signato che l'haverà o inanzi denuntiare allo patrone delle terre ch'haverà signate si dette terre le volesse far mais, o non, il quale patrone habbia dui di de tempo notificato che li serrà de risolvere se le vorrà fare mais, o non, altramente elasso detto termino non sia inteso altramente et questo non s'intenda ad padule dove stessero ficcati staccioni.

*Placet.*

27. Item si supplica S.S.I. como l'università ha lo bosco nel quale detti cittadini lignano et la mezzana nela quale nullo nge pò lignare ad cierrì et a cerze et nel bosco intercepeno tutti frostieri nge andassero ad lignare et cossì nella mezzana intercepeno tutti etiam cittadini che tagliassero cerze et cierrì et ch'ha fatto pagare all'intercetti quindici carlini de pena che così per l'advenire possano levare et fare pagare detta pena et che cossì hanno pagato et pagano quelli cittadini ch'incappano alla Defesa grande et ad Buglia defese de S.S.I. et che non siano astretti ad pagare più.

*Placet.*

28. Item si supplica S.S.I. ch'essendo la catapania della università come sempre è stata con certi capituli che il catapano deputando per detta università possa levare la pena de quindici carlini a quelli contraveneno ad detti capitoli, com'è stato sempre osservato, purch'esso catapano deputando non s'usurpe l'officio de la zecca.

*Placet dummodo non usurpet iurisdictionem siclae.*

29. Item si supplica S.S.I. che li proventi, pene, transattioni, compositioni et accuse d'obliganze non se possano esigere subito, ma che s'esigano terza per terza, cioè Natale, Pasca et agosto com'è osservato con questo che li debitori de detti proventi habbiano da dare sicurtà all'erario, che pro tempore serrà de pagarlo.

*Placet dummodo cauteletur erarius.*

30. Item se supplica S.S.I. ch'alli sindacati dell'officiali, qui pro temporibus erunt non nge habbiano da intervenire li successori officiali, ma solum li sindacatori secondo è stato sempre osservato.

*Placet.*

31. Item si supplica S.S.I. che nullo cittadino sia astretto cercare licentia ad S.S.I. volendo vendere qualsivoglia stabile, o mobile ma che ogn'uno possa vendere qualsivoglia stabile o mobile senza licentia et saputa di S.S.I. solum che s'habbia da dar noticia quando si vendessero robbe, che pagassero seu rendessero censo in denaro tantum.

*Placet.*

32. Item si supplica S.S.I. che quelli sono debitori delli terragii non siano astretti ad pagare et consignare altri grani che quelli che ricoglieno nelle terre che coltivano del demanio et di serra mezzana.

*Placet. Quod sit de terris sed de meliori.*

33. Item si supplica S.S.I. come ab immemorabili tempore è stata consuetudine in detta terra che quando se fosse ritrovato qualche puorco a danneggiare dentro a vigne, quando è l'uva, dentro ad hortora, quando nge sono fogliame et altre piantime et alli seminati etiam de legume quando incominciano ad impire et a pigliare frutto, è stato licito al patrone che recevesse il danno ammazzare lo puorco che dannifica et quello ammazzato portarne lo presutto con la coda al magnifico ufficiale, la testa al iodice, seu catapano et il restante volendolo lo patrone del puorco se lo possa pigliare cum hoc che paghi lo danno se troverà fatto, altramente sia di chi haverà ricevuto lo danno et cossi similmente s'intenda facendose danno allaire, o dentro la terra per le case ad grano, orgio, farina ed altre cose che per l'advenire anchora s'abbia d'osservare.  
*Placet.*
34. Item si supplica S.S.I. come ab antiquo è stata consuetudine in detta terra che quando alchuno massaro havesse havuta qualche pezza de seminato tanto de grano come d'orgio et tanto nel demanio come in serra mezana et non fosse reuscita ad suo voto et satisfattione, have havuto tempo per tutto lo mese di maggio de renonzare detto seminato al erario ch'è stato pro temporibus et fatta detta renonza infra detto tempo non è stato tenuto pagarne terragio altramente che cossi s'habbia d'osservare per l'advenire.  
*Placet.*
35. Item se supplica S.S.I. com'essendoli debitrice detta università in docati centotrentacinque per conto del felice matrimonio dell'illustrissima signora contessa de Serino figlia de S.S.I. et non havendo al presente comodità pagarle che li piaccia farli gratia darli tempo ad pagare detti ducati 135 per tutto l'anno che viene 78 et cederli la lite che verte nel Sacro consilio per tal causa, atteso promette pagare per detto tempo.  
*Placet dummodo solvat praedictam summam tertiatim idest in Natali proximo venturo tertiam partem, in Pasca proxima aliam tertiam partem, in augusto proximo aliam tertiam partem.*
36. Item si supplica S.S.I. che l'atti che si faranno tanto avante del iodice delle seconde cause, quanto l'atti che si faranno per l'affittatore della zecca et portulano s'habbiano da pagare al mastrodatti de S.S.I. conforme alla pandetta della corte della Rocchetta et non altrimenti.  
*Placet.*
37. Item si supplica S.S.I. che detta università et homini d'essa non siano tenuti guardare carcerati né di dì, né di notte, né pagare cosa alcuna de portiello, o che pernottassero o non pernottassero, o che siano carcerati per cause civile, o criminali et cossi anchora che siano franchi de portiello quelli de Candela, de Monteverde, de Montefusco et de Monteforte poichè cossi sono trattati franchi essi cittadini in dette terre et luochi.  
*Placet.*



38. Et perché detta università et homini conoscono ch'a rispetto del interesse che S.S.I. pare inbasciare l'atti delle seconde cause, zecca et portulania che s'esigeno un carlino per atto, et che conforme alla pandetta de prime cause s'esige molto manco, et anco per l'interesse de non esigere lo portiello del quale perceperia tanto che ne pagheria un castellano, offereno per questo de spendere docati trecento sissanta cinque alle case del capitano et a fare le carcere civile, et criminale, et de quello che sopravanza spenderlo in reparatione del castiello, affine che V.S.I. nge faccia fare quattro camare acciò ch'a tempo de rumori de soldati, o d'altri cossi come suole succedere li cittadini d'essa vi possano conservare le robbe.  
*Placet.*
39. Item si supplica S.S.I. che remettendo il querelatore dopo fatta la querelanelli casi ubi ex ofitio procedi non potest, l'officiale capitano et mastrodatti non possano più procedere contra del querelato ad atto alcuno, et che non possa essere altramente molestato per detta querela il querelato et che dopo fatta la querela habbia tempo tre di possarla rimettere.  
*Placet.*
40. Item se supplica S.S.I. che la casa del turno ch'ora se construe per beneficio della baronal corte de detta terra del quale S.S.I. ne ritrova per affitto docati centotrenta l'anno resti servita de censuarlo ad censo perpetuo all'università per docati cento, et non mirare ad un poco de danno che S.S.I. ne patesse, poiché ne risulterea grandissimo beneficio a detta università. Atteso hoggi si percepeno dall'affitto del turno dell'università docati trecento l'anno, et cocendo lo fumo de S.S.I. se perderia questa intrata dell'università, li quali docati cento l'università predetta li pagherà anno per anno tertiatim cominciando la prima terza dal mese di gennaio 78 cum patto che detti docati 100 se possano estinguere per docati mille et cinquecento per essa università quandocunque con pagarli in tre partite cioè docati 500 ogni volta, cum pacto expresso che né S.S.I. né sui heredi in futurum possano costruire in dieta terra altro fumo, etiam per uso proprio, et volendo far cocere pane nelle forna de detta università possano cocere franco per uso tantum.  
*Placet non construe fumos in benefitium curiae baronalis dummodo universitas solvat annuatim supradictos ducatos centum.*  
Quae omnia capitula fuerunt firmata sub ea conditione, quod si universitas predicta aliquo tempore forsan tentabit non obsrvare aliqua de contentis in dietis capitulis in co casu statim intelligantur omnia annullata.

Marino Caracciolo

Locus sigilli

Provisa haec omnia capitula per illustrissimuni dominum Ducem Atripaldi, Neapoli, die XI' mensis decembris 1577.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore

Li sindaco et eletti nel presente anno della terra della Rocchetta fidelissimi

vassalli et schiavi di V.S. III.ma in nome della università de detta terra humilmente supplicandola li fanno intendere qualmente essi sindaco et eletti nomine quo supra hanno inserito nel presente memoriale li suscritti capi per beneficio d'essa università et particolari d'essa. Per tanto supplicano V.S. III.ma se degna et resti servita concederli detti capi, secondo particolarmente in essi se li supplica et tutto se reputerà a gratia singulare di V.E. III.ma ut Deus.

41. Imprimis supplicano V.S. III.ma se degni concedere che le pene de carlini quindici per ciascuno di quelli forestieri che serrando intercetti a lignare nella Costa forte concessa circa lo lignare alli cittadini de detta terra in cambio del taglio del Monte albano dato a cultura habbiano d'essere almeno per la mittà d'essa università poiché ce hanno fatto et fanno guardare per le gente de Candela, che nge vanno ad lignare et ci corre il dinaro d'essa università per ditta custodia che al manco con la mità de ditte pene se n'avesse da pagare detto guardiano.

*Contenti sumus quod medietas dictae paenae eat in benefitium curiae et alia medietas eat in benefitium custodis, aut baiuli qui capiet delinquentem.*

Il duca dela Tripaldi.

42. Item che circa quelli che buttassero lorditie per le finestre n'habbia da recognoscere lo magnifico portulano deputato in detta terra conformemente all'istruzioni d'esso mastro portulano et che non n'habbia da recognoscere altramente la Corte de ditta terra, poiché per detta Corte se ne molesta molti de detta terra, non senza gran loro dispendio per causa de dicte immunditie dale fenestre pretendendose la pena per essa Corte da quelli.

*Oportune providebitur.*

Il Duca dela Tripaldi.

43. Item che li prigioni ch'accascarando a stare civilmente che habbiano da stare allo carcere civile et non al criminale.

*Placet.*

44. Item se degni ordinare al magnifico capitano de detta terra che simpliciter et de plano senza altro strepito et figura de iuditio habbia da strengere tutti quelli ch'hanno abrogato l'immoscato in detta defesa di Monte Albano a pagare la pena statuta de docati 24 ad essa università.

*Mandamus magnifico capitaneo quod statim cogat praedictos ad solvendum paenam iuxta solitum et formam capitulorum dictae universitatis.*

Il Duca dell'Atripalda.

45. Item se degni ordinare al detto magnifico capitano che simpliciter et de plano, ut supra voglia astrengere ad pagare ad essa università tutti quelli li quali s'hanno franchiato in non pagare Ile collette a detta università per loro robbe per causa che sono fatti elerici et dopo hanno desistito dal ordine clericale et sono fatti laici et cossì anco astrengere l'heredi di detti clerici fatti nel modo predetto et che poi sono morti layci, tanto più che nge ne sono

ch'hanno data plegiaria de pagare ad essa università tutto quello che si franchiassero in casu che non havessero esequito l'ordine clericale, atteso essa università ne pretende molto interesse.

*Mandamus magnifico capitaneo quod statim cogat supradictos ad solvendum universitati illud quod debent pro causa praedicta.*

Il Duca dell'Atripalda.

46. Item se degni ordinare che quando alcuno se transige o compone per essa Corte per alcuna causa quello che dovesse per l'atti per la ragione dela terziaria ne fosse habilitato ad pagarle tertiatim poi che vi sono molti li quali transigendonosi o componendonosi ut supra et maxime dov'è summa grossa, non ponno pagare cossi subito detta terziaria d'atti et sono astretti morirnosì in prigionia o vendere alcuna cosa de loro robbe, et con esserno habilitati darriano ricapito più maturamente a fatti loro, come fanno delli proventi tertiatim, et non seria tanto interesse di quelli.

*Auditis actorum magistris providebitur.*

Il Duca dela Tripalda.

47. Item se degni ordinare che lo magnifico capitano non voglia procedere criminalmente per conti de danni dati, ma solo che sia satisfatto il danno al patrone conforme al capitolo poichè molti in detta terra per causa de danni dati n'exponeno querele in essa Corte, et nonostante che siano danni dati se nge procede criminalmente contra li patrui dell'animali, et guardiani d'essi. *Mandamus magnifico capitaneo quod causas praedictas remictat ad baiulos.*

Il Duca dela Tripalda.

Provisa per illustrissimum dominum Ducem Tripaldi Torellae die 2<sup>o</sup> mensis ianuarii 1581. Joannes Baptista Albanus secretarius de mandato.

## APPENDICE

Illustrissimo et Excellentissimo Signore.

Li sindaco et eletti in questo presente anno della terra di Rocchetta in nome dell'università de detta terra fidelissimi vassalli et schiavi di Vostra Eccellenza humilmente supplicandola li fanno intendere come li massari et altri cittadini de detta terra hanno soluto et sogliono ticchiare in più lochi per lo territorio di detta terra per farno fieno per loro animali, et per altri loro indirizzi et cossi anco a' vacantali de loro vigne et non obstante che per parte dela corte se tecchia in più lochi anchora per l'herba alli stalluni, per quelli che si poneno per la corte a portare l'herba a dicti stalluni, si scommettono le padule et vacantali deli cittadini predicti et secondo s'intende il tutto per haversene alcuna cosa per quello sol condurre l'herba alli stalluni dalli padruni delle padule non obstante ce siano li ticchiati appartati di dicta corte per dicti stalluni; et molte volte se poneno mani abersi ad orgi seminati del che n'è causato et causa molto danno non solo a dicti particolari cittadini che non fanno fieno per loro buovi per coltivare, ma a Vostra Eccellenza che tanto meno si semina et cultiva al territorio redditicio a Vostra Eccellenza per defetto della.....habbiano da essere molestate da sua corte et tutto ciò se reputerà a gratia da Vostra Eccellenza ut Deus.

*Adeant ad nos delinquentes cum partium remissionibus, condigni enim non expelluntur.*

Camillo Caracciolo

Provisa haec capitula in Terra Rocchetae die tertio decimo maii 1591.  
Albanus secretarius.